

CONSORZIO STRADALE

Viale Cortina d'Ampezzo e Diramazioni

Via della Mendola, n. 276 - 00135 ROMA
Apertura pubblico 9-13 lunedì-venerdì, tel. 06-3310567
consorziocortina@pec.it - consorziocortina@gmail.com



Spett.le **Ditta DOMUS Tech srl**
Via Collacciani, 26
03012 Anagni (FR)
PEC: domustechsrl@legalmail.it

Oggetto: Lettera di commessa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, dell'appalto del il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA per un importo pari a € 91.204,00 (ribassato della percentuale offerta di 23,724%) più oneri sicurezza € 1.890,00 e costo manodopera 6.879,04 **Totale 99.973,04 complessivo oltre l'IVA. (CIG B0CB6A5694).**

Premesso

che questa Amministrazione consortile intende gestire in maniera uniforme l'impianto di illuminazione esterna comprendente tutti gli apparecchi di illuminazione; i sostegni (pali, bracci, mensole, ecc.); le linee di alimentazione costituite generalmente da cavi aerei o interrati; i quadri elettrici con gli apparecchi di comando e protezione (interruttori magnetotermici, interruttori differenziali, teleruttori comandati da interruttori crepuscolari, ecc.) destinati all'illuminazione di strade con prevalenza di traffico veicolare, aree di sosta, percorsi pedonali e marciapiedi, aree verdi ecc.

- che pertanto sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- che l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che la fornitura/servizio in argomento, essendo di importo inferiore ad € 140.000,00 non rientra nell'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023;
- che il finanziamento dell'appalto è a carico del bilancio dell'Ente;
- che è stato individuato quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: Ditta DOMUS Tech srl con sede in Anagni (FR) via Collacciano 26 cap 03012 PIVA 03064500600 categoria lavori OG10, che si è dichiarato idonea e disponibile ad eseguire la fornitura/servizio di cui trattasi.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Questo Consorzio stradale affida all'operatore economico Ditta categoria lavori OG10 che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSORTILE - Periodo 60 giorni naturali e consecutivi. CIG: **B0CB6A5694**, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti con l'accettazione incondizionata di tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal capitolato speciale d'appalto e relativa documentazione allegata, e dal

progetto di gestione del servizio.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha la seguente durata: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione.

Art. 4 – Proroga e rinnovo espresso

1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario e del conseguente passaggio gestionale e, comunque, per non più di 3 mesi.

2. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un congruo preavviso rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

3. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

4. È escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 – Cauzione definitiva.

1. A mente di quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano eventuale le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del medesimo decreto legislativo per la garanzia provvisoria.

La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

2. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. La Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

6. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni richieste l'Amministrazione consortile, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, si riserva di applicare una penale giornaliera nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, ferma la risoluzione di legge ed il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato speciale d'appalto e relativa documentazione allegata, ai prezzi indicati nell'offerta economica prodotta dall'affidatario stesso. Il capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e l'offerta economica pur non allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Restano a carico di codesta Ditta tutti gli oneri derivanti da operazioni di trasporto, assicurazioni, carico, scarico e qualsiasi altra attività connessa con l'espletamento degli interventi

Art. 7 - Prezzo

Il corrispettivo dell'appalto per un importo pari a € **99.973,04 complessivo** di cui € 91.204,00

(ribasso applicato della percentuale offerta di 23,724%) più oneri sicurezza € 1.890,00 e costo manodopera 6.879,04 + IVA di legge.

Art. 8 - Revisione Prezzi

Trattandosi di contratto a corpo, i prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata dei lavori, comprese eventuali opzioni di rinnovo e/o proroghe, laddove previste. A mente di quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 è fatta salva la possibilità di revisione dei prezzi del costo della fornitura o dei lavori, quando, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si venisse a determinare una variazione in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo; sotto a tale soglia non verrà riconosciuto alcun adeguamento. La rivalutazione opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza l'indice FOI, elaborato da ISTAT.

Art. 9 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
- b) per il certificato di verifica di conformità/l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 10 - Cessione del contratto - Subappalto

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - Pagamenti

Con la sottoscrizione della presente per accettazione, codesta Ditta si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e, segnatamente, a quelli di cui all'articolo 3 da intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

Codesta Ditta si impegna, altresì, a comunicare alla scrivente Amministrazione consortile, entro 7 giorni dal ricevimento a mezzo posta telematica all'indirizzo PEC: **consorziocortina@pec.it** della presente lettera di commessa, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le successive modifiche.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, così come disposto dal comma 8 del citato articolo 3 della medesima legge n. 136/2010. Resta salva la facoltà di questa Amministrazione consortile di risolvere, ipso iure, la presente commessa in caso di inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo previsto dalla presente lettera di commessa sarà effettuato entro **60 giorni solari** dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile Unico del Progetto. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Codesta Ditta inoltrerà per il pagamento la relativa fattura elettronica, completa degli estremi della presente commessa nonché del codice identificativo gara CIG **B0CB6A5694**, che sarà emessa in conformità con i termini di tempo sopra descritti ed intestata a:

Consorzio stradale di Viale Cortine d'Ampezzo e diramazioni
Via della Mendola, 276 - 00135 ROMA-
C.F. 80232490583

In ordine alla fatturazione elettronica, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell'art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il corretto indirizzamento delle stesse, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, da inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica: **UFNIMB**.

Ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge 66/2014, non si potrà procedere al pagamento della fattura elettronica emessa a fronte del presente atto priva del Codice identificativo di gara **CIG B0CB6A5694** nel tracciato della fattura elettronica.

Sull'importo netto delle fatture verrà operata, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 - Responsabilità

1. Codesta Ditta è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
2. A tal riguardo l'affidatario, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con massimale unico di **Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00)**, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, da consegnare all'Amministrazione consortile prima dell'inizio del servizio. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione dei lavori in modo difforme da quanto previsto sarà contestata all'affidatario secondo le modalità e procedure previste nel Capitolato speciale d'appalto
2. Si procederà alla risoluzione, oltre i casi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora, nei confronti dell'affidatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
 - b) qualora l'affidatario si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 94, del d.lgs. n. 36/2023;
 - c) falsità su quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
 - d) qualora l'affidatario si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 95, del d.lgs. n. 36/2023 e tale condizione sia ritenuta dalla stazione appaltante passibile di esclusione;
 - e) qualora intervenga una della fattispecie di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023;
 - f) violazione dei principi stabiliti dal Patto di integrità e/o dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - g) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
 - h) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
 - i) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa qualora il Consorzio non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.
3. Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la risoluzione è obbligatoria.
4. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del

contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 15 - Risoluzione ai sensi del Codice dei contratti pubblici

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 14, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'affidatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) interruzione dei lavori protratta per oltre n. 5 (cinque) giorni continuativi, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La sospensione a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dei lavori determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Consorzio potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ., che l'Affidatario riconosce applicabile al presente contratto, come chiarito da Cass. Civ., 21740/2016, e C.A. Brescia, 30 gennaio 2023.

Art. 16 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del Codice dei contratti pubblici, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore relativi all'appalto;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di affidamento e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, al netto di eventuali penali e/o risarcimento danni.

Art. 17 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del Codice dei contratti pubblici; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Roma.

Art. 18 - Obblighi dell'appaltatore.

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con i lavori in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

1. L'Amministrazione Affidataria si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che i lavori siano espletati in conformità alle pattuizioni.

2. Si chiede a codesta Ditta, una dichiarazione rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Dlgs 36/2023.

Art. 19 - Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto, il Contraente elegge il proprio domicilio legale in **ANAGNI Via VIA Collacciano, 26 03012 Anagni (FR) PEC domusstechsrl@legalmail.it**

Art. 20 - Ultimazione delle prestazioni

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il Responsabile Unico del Progetto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 21 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 23 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

7. A tal fine dichiara di applicare il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge numero 234/2021 e pertanto di applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- CCNL applicato METAL MECCANICA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA.

Posizioni assicurative e contributive:

- INAIL – sede territoriale FROSINONE. codice Ditta 20483670/69.

Prot. Ilo Numero 45193533.. posizione assicurativa 95708657/90.

- INPS – sede territoriale FROSINONE. matricola aziendale 3311015893/00..

Art. 24 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

L'Appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare il "Patto di Integrità" di Roma Capitale, allegato 5 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023- 2024-2025, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti.

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 *"Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"*. I suddetti Patto e Protocollo sono allegati alla presente lettera di commessa (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190).

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento della spedizione della lettera di invito.

Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 ed al D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), vigenti al momento della spedizione della lettera di invito.

Art. 26 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese eventuali di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché eventuali diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine

esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

La presente lettera di commessa è risolutivamente condizionata al completamento con esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, in caso di successivo accertamento del difetto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione della citata commessa ed al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui ai rispettivi articoli del CSA e del programma dei lavori.

Copia della presente lettera di commessa, esente per l'imposta di bollo, unitamente al "Patto di Integrità" (All. 1) e al Capitolato speciale di appalto (All.2) dovrà essere restituita debitamente controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante, alla scrivente Amministrazione Consortile al seguente indirizzo di posta certificata: **consorziocortina@pec.it**, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e dalla documentazione richiesta.

Roma,

Per accettazione

l'Appaltatore


DOMUSTECH SRL

Per l'Amministrazione Affidataria



Allegati:

"Patto di Integrità" (All. 1)

Capitolato speciale di appalto (All.2)

Dichiarazione requisiti